



# COMUNE DI PRIVERNO

COPIA

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## DIPARTIMENTO 3-TECNICO SERVIZIO 3.2

n. 175 del 19/08/2014	<b>OGGETTO:</b>	<b>Servizio Patrimonio. Rilascio concessione occupazione suolo pubblico in via San Giovanni, dal 21 agosto 2014 al 03 settembre 2014 tot. 14 giorni al Sig. Roberto Antonini.</b>
--------------------------	-----------------	---

L'anno duemilquattordici, il giorno diciannove del mese di agosto nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la trasmissione nota prodotta in data 18 agosto 2014 dalla Tre Esse Italia srl, società incaricata per la gestione e riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico, acquisita al protocollo dell'Ente al n.10999 del 19.08.2014 relativa al sig. Roberto Antonini nato a Priverno il 19/10/1965 ed ivi residente in via San Giovanni, 22, in qualità di proprietario del fabbricato sito a Priverno tra via San Giovanni, distinto al foglio 83 particella catastale 1007, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in via San Giovanni per una superficie complessiva di mq.6 con installazione ponteggi e deposito materiale edile per il periodo 21/08/2014 – 03/09/2014 per i lavori da eseguire nel fabbricato sopra descritto. Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 18/08/2014 prot. n.10999 **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.20 del D.LGS. 285/92 , e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che il cantiere in oggetto dovrà essere provvisto di apposita segnaletica così come disciplinato dalle vigenti normative ed in particolare di tutto quanto previsto nel D. M. 10 luglio 2002.**

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni ;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.35/2011 con la quale venivano aggiornati i canoni relativi all'occupazione di suolo pubblico in base all'aumento ISTAT;

Visto il versamento COSAP effettuato dal sig. Roberto Antonini in data 18/08/2014 alla Tre Esse Italia srl di €49,00;

Ritenuto quindi, di dover rilasciare la concessione richiesta;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

### DETERMINA

- 1) Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di concedere al sig. Roberto Antonini, C.F.ATN RRT 65R 19 G698U, in qualità di proprietario del fabbricato, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via San

Giovanni per il periodo 21/08/2014 – 03/09/2014 per una superficie complessiva di mq 6 ml.(1,5 x 4) con installazione ponteggi e deposito materiali edili per i motivi sopra citati **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.20 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni, e che il cantiere in oggetto dovrà essere provvisto di apposita segnaletica così come disciplinato dalle vigenti normative ed in particolare di tutto quanto previsto nel D. M. 10 luglio 2002 e vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi** e rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale e vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose e persone e garantire la pubblica incolumità, determinando, altresì, il pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato per €49,00;

Il concessionario non deve utilizzare lo spazio adibito a parcheggi a pagamento durante i giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

**Il concessionario ha l'obbligo di:**

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altre strutture mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali qualora necessaria;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

-viola norme di leggi e di regolamenti in materia;

-realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

---

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **19 AGO.2014** ;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2**  
**f.to arch. Claudia Romagna**

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**  
*arch. Claudia ROMAGNA*

**Priverno, 19/08/2014**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 19/08/14